



STATUTO

**FONDAZIONE
ANGELO PASSERINI
– CASA DI RIPOSO VALSABBINA –
ONLUS**

Vestone fraz. Nozza

/// Delibera n. 23 della seduta consiliare del 11/05/2004

/// Approvata con d.g.r. del n.

pubblicata sul B.U.R.L. del n.

Sommario

TITOLO I - Origine, costituzione, denominazione, sede,
scopo

TITOLO II - Il patrimonio e i mezzi

TITOLO III - Gli organi

TITOLO IV - Disposizioni generali

TITOLO V - Norme finali e transitorie

TITOLO I

Cap.1 - Origine, costituzione, denominazione, sede, scopo

Art. 1 – Origine

La fondazione “Angelo Passerini - Casa di Riposo Valsabbina ONLUS” (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con sede in Nozza di Vestone (BS), trae la propria origine dall’Opera Pia “Ricovero Valsabbino Angelo Passerini”, a suo tempo nata per volontà dei sigg. comm. Angelo Passerini e cav. Bernardo Prandini che con essa hanno inteso *“dare vita ad un istituto autonomo che provveda alla cura e al mantenimento dei cronici ed al ricovero ed assistenza degli inabili al lavoro”*, come si evince dall’atto notarile redatto dal dott. Diego Sertoli di Brescia in data 16 giugno 1913, atti n. 1549 *dei repertori*.

Dalla lettera inviata il 1° novembre 1913 ai sindaci dei due mandamenti di Vestone e di Preseglie dalla commissione preposta dai fondatori all’amministrazione dell’istituto fino alla sua erezione in ente morale, si evince la volontà dei sigg. comm. Passerini e cav. Prandini di far concorrere alla fondazione anche gli stessi comuni *“purché questi vi concorrano... con un contributo, una volta tanto, in ragione di una lira per ogni abitante”*, precisando che *“quei comuni che, per ragioni loro particolari, non credessero di assumere tale lieve onere, saranno esclusi dal beneficio stesso e non potranno più parteciparvi”*.

Da ciò i comuni che nell’attuale configurazione territoriale hanno concorso alla fondazione sono individuati nei sedici di seguito elencati: Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Casto, Capovalle, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valle Sabbia, Treviso Bresciano, Vestone.

Nel 1917 l’istituzione viene eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 7 gennaio, secondo la volontà a suo tempo espressa dai

fondatori anzi citati, nel documento notarile del 1913 (vedasi nuovo statuto organico approvato il 7 gennaio 1917 e vistato dal ministro dell'interno il 13 gennaio 1918).

L'istituzione così costituita venne retta secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e dai relativi regolamenti di cui al r.d. 5 febbraio 1891, n. 99.

Il 16 ottobre 1929 il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, riunito in seduta, approva la riforma dello statuto che viene pertanto definito nella forma e nella sostanza attualmente ancora in vigore, e viene approvato con regio decreto 17 marzo 1930 – VIII° - .

Art. 2 - Costituzione e denominazione

Ai sensi della legge 8.11.2000 n. 328, così come attuata dal d.lgs 4.5.2001 n. 207 e dalla l.r. Lombardia 13.2.2003 n. 1 e successivo regolamento regionale 4.6.2003 n. 11, è costituita la fondazione, denominata “Angelo Passerini –Casa di Riposo Valsabbina O.N.L.U.S.” con personalità giuridica privata, soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. e del presente statuto.

La qualifica ONLUS, ossia organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della fondazione ed assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 10 e seguenti del d.lgs 4.12.1997, n. 460.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della costituzione.

La fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori comm. Angelo Passerini e cav. Bernardo Prandini, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore.

Ad essi la fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Art. 3 - Sede

La fondazione ha sede legale in Vestone – fraz. Nozza , Via A. Passerini n. 8.

Nell’ambito territoriale della Regione Lombardia la fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

Art. 4 – Scopo

La fondazione “Angelo Passerini – Casa di Riposo Valsabbina ONLUS” non ha scopo di lucro.

La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane, in conformità alla tradizione dell’ente.

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.

La fondazione, inoltre, può:

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;

b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;

c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni,

consorzi ed altre istituzioni che operano nell’ambito di appartenenza dell’ente;

- d) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato;
- e) assumere la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche, pubbliche o private, aventi finalità socio - assistenziali - sanitarie, ed accettare il loro assorbimento;
- f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- g) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio valsabbino;
- h) favorire l'istruzione anche mediante il convenzionamento con istituti scolastici di grado superiore e/o universitario per l'attivazione di corsi di perfezionamento e di formazione di tecnici sanitari, socio - assistenziali e educatori;
- i) promuovere e favorire la ricerca scientifica;
- l) promuovere azioni volte a favorire il sostegno alla famiglia, prima comunità di *'persone'*, mediante i servizi integrati, domiciliari e/o territoriali.

La fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali e nelle scelte di particolare rilevanza, la fondazione, in coerenza con lo spirito originario espresso nelle tavole fondative, persegue il massimo coinvolgimento dei Comuni che hanno concorso alla sua creazione, secondo le norme previste dal regolamento ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.

TITOLO II



Cap. 2 - Il patrimonio e i mezzi

Art. 5 – Il patrimonio

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi, oggetto di rilevazione secondo le norme legislative vigenti e risultanti dai libri contabili depositati presso la segreteria dell'ente, alla data dell'approvazione del presente statuto.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

1. acquisti, eredità, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'ente a titolo di *“incremento del patrimonio”*;
2. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
3. contributi ed ogni altra entrata a destinazione vincolata.

La fondazione deve provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di una sua trasformazione, nel rispetto, tuttavia, della salvaguardia dello scopo di cui all'art. 4 del presente statuto.

Art. 6 – I mezzi

La fondazione “Angelo Passerini – Casa di Riposo Valsabbina ONLUS” ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale :

- a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette e tariffe versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dalla fondazione;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche,

pubbliche e private.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

Cap. 3 - Gli organi

Art. 7 – Gli organi

Sono organi della fondazione “Angelo Passerini – Casa di Riposo Valsabbina ONLUS”:

- ~~///~~ Il Consiglio di Amministrazione
- ~~///~~ Il Presidente
- ~~///~~ Il Direttore
- ~~///~~ Il Revisore dei Conti

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

L’ente è governato da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, e cioè:

1. Da due membri di diritto nelle persone individuate nelle tavole di fondazione (art. 13 - statuto approvato con r.d. 17 marzo 1930 – VIII°) e precisamente il discendente della famiglia Passerini e il parroco pro tempore della parrocchia di Nozza.
2. Da cinque membri “*temporanei*”.

Di questi uno sarà nominato dal sindaco del comune di Vestone e quattro saranno nominati dai sindaci di cui all’articolo 1 del presente statuto con le modalità di seguito specificate:

- in prima convocazione l’adunanza è valida con la presenza di almeno 11

membri;

- in seconda convocazione l’adunanza è valida con la presenza di almeno cinque membri;

- in prima convocazione l’adunanza decide con almeno 11 favorevoli;

- in seconda convocazione decide a maggioranza dei presenti.

Per quanto riguarda il discendente della famiglia Passerini, lo stesso è da individuare nel discendente più prossimo del defunto Passerini Luigi fu Giacomo da Casto. In caso di estinzione della famiglia Passerini ovvero di incompatibilità, incapacità dei suoi componenti, al posto vacante nel Consiglio di Amministrazione sarà provveduto con nomina prefettizia.

Qualora il membro della famiglia Passerini si trovasse nelle condizioni di dare le dimissioni, questi ne darà comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, indicando per iscritto il nominativo del nuovo successore.

Possono essere nominati consiglieri persone che non si trovino in condizioni di incompatibilità secondo le norme vigenti.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il vicepresidente con funzioni vicarie.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo ed è rieleggibile.

Il consiglio di amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

In caso di dimissioni di uno dei consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

I membri del consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

La decadenza è comunicata dal Presidente del consiglio di

amministrazione ovvero dal revisore dei conti a tutti i soggetti titolari della competenza alla nomina affinché ne dichiarino la decadenza e provvedano di conseguenza.

Art. 9 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il consiglio di amministrazione adotta i seguenti atti fondamentali:
 - a) il bilancio economico di previsione;
 - b) il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
 - c) la costituzione di società e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4;
 - d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa.
- 2) Sono inoltre di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e quindi non delegabili:
 - a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del direttore;
 - b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa della fondazione e dei regolamenti ad efficacia interna;
 - c) l'indizione di gare per l'esecuzione di opere, attività e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività della fondazione;
 - d) l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari;
 - e) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari;
 - f) la modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
 - g) la determinazione della dotazione organica del personale della fondazione, compresa la stipula di accordi sindacali con le oo.ss. e l'assunzione, il licenziamento del personale nonché l'irrogazione della



- sanzione di sospensione;
- h) l'accettazione di donazioni e lasciti e le alienazioni ed acquisizioni immobiliari;
 - i) la nomina il direttore dell'ente, su proposta del Presidente;
 - j) la promozione, in accordo con i soggetti pubblici o privati operanti nel settore dei servizi alla persona, iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività della fondazione con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il consiglio di amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici della fondazione od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.
- 2) Il consiglio è convocato dal Presidente.
Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno tre consiglieri.
- 3) Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche via e-mail, o a mezzo fax almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.
- 4) In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore e la convocazione può essere svolta anche in via telefonica.
- 5) Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi per conoscenza al revisore dei conti.
- 6) Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, purché l'ammissione sia accettata dai sette consiglieri, ne sia e ne venga data comunicazione, successivamente, al revisore dei conti, se assente.
- 7) Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione

esprimendo, se richiesto, un parere consultivo e di conformità alla legge e allo statuto degli atti adottati dal consiglio di amministrazione medesimo.

- 8) Alle riunioni del consiglio possono partecipare esperti interni o esterni alla fondazione, su problemi specifici di loro competenza; al momento del voto tali invitati non devono presenziare.
- 9) Ciascun consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Le modalità di accesso sono stabilite con norme regolamentari.

Art. 11 – Sedute e votazione del consiglio di amministrazione

- 1) Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri.
- 2) Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce. Per le modifiche dello statuto è richiesto il voto favorevole di cinque consiglieri di cui uno deve essere membro di diritto.
- 3) Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.
- 4) I consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.
- 5) Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
- 6) Ciascun consigliere può far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.

Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione



- 1) I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione ed i relativi atti deliberativi sono redatti dal direttore o, previo assenso del consiglio, da un suo incaricato. Copia delle deliberazioni può essere rilasciata, a chi ne abbia interesse, ai sensi di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
- 2) Il direttore, o il suo sostituto, compila i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito fascicolo delle adunanze e provvede alla stesura degli atti deliberativi che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.
- 3) Gli atti deliberativi, sottoscritti dal Presidente e dal direttore o da chi ne fa le veci, sono pubblicati, anche per estratto, in apposito spazio all'interno dei locali della sede della fondazione per 15 giorni consecutivi.

Art. 13 – Responsabilità ed indennità del consiglio di amministrazione

- 1) I membri del consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto.
- 2) Il Presidente ed i consiglieri di amministrazione possono percepire un'indennità di carica od un gettone di presenza la cui misura è stabilita dal consiglio di amministrazione all'inizio del loro mandato, e comunque nei limiti previsti dal d.lgs n.460/1997.
- 3) Sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse dell'ente.

Art. 14 – Il Presidente

- 1) Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 8.

- 2) Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) Spetta inoltre al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;
 - b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, sull'operato del direttore e, in genere, sull'andamento delle attività della fondazione;
 - c) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
 - d) mantenere i rapporti con i comuni e/o altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e nel settore dei servizi alla persona;
 - e) firmare gli atti del consiglio di amministrazione;
 - f) eseguire gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente statuto.
 - g) comunicare, tre mesi prima della naturale scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, ai soggetti preposti alla nomina dei membri "temporanei" la data di scadenza degli stessi per l'avvio delle procedure di nomina di cui all'art. 8 del presente statuto;
- 4) Il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal vice-presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere anziano, di età.

Art. 15 – Il Direttore

1. Il direttore assume la responsabilità gestionale della fondazione nei limiti e con i poteri determinati nella delibera di nomina.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. I requisiti necessari per la nomina del direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal consiglio di amministrazione e devono tuttavia rispondere a criteri di professionalità e di esperienza qualificata nei settori di attività della

fondazione. Il direttore è nominato per un periodo massimo di cinque anni e può essere, con deliberazione del consiglio di amministrazione, rinnovato.

3. Il direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla fondazione senza autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

4. Compete al direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione della fondazione e in particolare:

- a) eseguire le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione che non siano riservate al Presidente;
- b) formulare proposte al consiglio di amministrazione;
- c) sottoporre al consiglio di amministrazione le proposte di bilancio previsionale annuale, di bilancio di esercizio nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni;
- d) dirigere il personale della fondazione, assegnandolo a specifici compiti;
- e) adottare, nel rispetto delle direttive formulate dal consiglio di amministrazione, i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività della fondazione e l'efficacia dei servizi erogati;
- f) gestire le procedure di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e gestire le procedure di selezione del personale e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro;
- g) fungere da segretario del consiglio di amministrazione;
- h) provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 16 – Il Revisore dei Conti

1. La revisione economico-finanziaria della fondazione è affidata ad un revisore dei conti scelto dal consiglio di amministrazione fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che presenti, da apposito curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe disimpegnate in enti locali e aziende pubbliche o private.

2. Il revisore dei conti dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina ed è riconfermabile.
3. Il revisore dei conti è revocabile solo per inadempienza. Per la sua nomina si applicano le cause di incompatibilità previste dal codice civile per il collegio sindacale delle società di capitali.
4. Il revisore dei conti partecipa necessariamente alle sedute del consiglio di amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali previsti dal comma 1 dell'art. 9.
Può partecipare anche ad altre riunioni del consiglio di amministrazione ed esprimere il proprio parere su specifiche questioni.
5. Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il consiglio di amministrazione della fondazione;
 - b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - c) provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della regolare tenuta della contabilità.
6. Il revisore dei conti predisponde, inoltre, relazione sul bilancio di previsione annuale e sul bilancio di esercizio.
7. Il compenso del revisore unico è determinato dal consiglio di amministrazione della fondazione, contestualmente all'atto di nomina.

TITOLO IV

Cap. 4 - Disposizioni generali

Art. 17– Organizzazione della fondazione

Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento recante le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione entro 6 mesi dell'approvazione dello statuto .

Art. 18 – Contabilità Economico-finanziaria

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale.

Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità scelti dal consiglio di amministrazione ed è regolato da apposito contratto.

TITOLO V

Cap. 5 – Norme Finali e transitorie

Art. 19 – Norme Finali e transitorie

Qualora il consiglio di amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del c.c.

I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, preferibilmente nell'ambito territoriale dei comuni di cui al precedente art. 1, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del libro primo, titolo secondo, del codice civile.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'autorità competente.